

Contratto per l'affidamento della fornitura di annuale di vaccini antinfluenzali per la campagna 2022/2023 in fabbisogno all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - Simog gara N. 8502830

Tra

- **L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.)** con sede in Potenza alla Via Torraca, 2, codice fiscale 01722360763, (di seguito nominata per brevità anche "*Azienda Sanitaria*"), in persona del Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato dr. Gaetano Rinaldi, delegato alla sottoscrizione dei contratti di forniture di beni e servizi, giusta Deliberazione del Commissario dell'A.S.P. n. 2018/00062 del 30/01/2018;

E

- **La Società** _____, con sede legale in _____, Via _____ partita Iva _____ (di seguito nominata, per brevità anche "*Fornitore*"), in persona del sig. _____, nato a _____) il _____, residente in _____, Via _____ C.F. _____ in qualità di _____.

Premesso che

- Con D.D.G. n.2022/00000 del _____, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza
 - ha preso atto delle risultanze della procedura di gara denominata "*Appalto specifico indetto dalla SUA-RB per l'affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali per la prossima campagna 2022/2023 in fabbisogno alle Aziende del SSR nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici -Simog gara 8502830-* giusta Determinazione Dirigenziale n. **20BD.2022/D.00087 del 23.06.2022** della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, con la quale è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii. l'aggiudicazione efficace dei lotti nn. 2, 3, 4 e 6 della procedura di appalto di che trattasi, in forza dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore degli operatori economici collocatisi in posizione utile.
 - Ha aderito agli esiti di tale procedura, disponendo, per l'effetto, l'affidamento della fornitura dei prodotti vaccinali oggetto di gara di interesse di quest'Azienda Sanitaria in favore degli operatori economici collocatisi in posizione utile, come riportati nella tabella contenuta nella predetta D.D.G. n.2022/00000 del _____, nel rispetto di tutte le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche contenute negli atti di gara e nell'offerta tecnica/economica presentata
- l'operatore economico _____ è risultato affidatario della fornitura dei prodotti

relativi ai seguenti lotti d'interesse dell'Azienda Sanitaria:_____

- in merito all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, in merito all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, la prescritta verifica è stata effettuata dalla SUA-RB, Ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs 159/2011, si procede alla stipula del presente anche in assenza dell'informazione antimafia, fatto salvo il recesso in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.

Tutto ciò premesso,

tra i predetti signori, nelle rispettive qualità, previa ratifica e conferma della narrativa che precede,

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 01-Valore delle premesse e degli allegati Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepite nel presente contratto.

Art. 02- Oggetto del contratto L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in esecuzione della D.D.G. n. 2022/00xxx del xx.xx.2022, affida al *Fornitore* _____ come costituito, che accetta senza riserva alcuna la fornitura in somministrazione di prodotti farmaceutici, alla stessa aggiudicati, come risultante in dettaglio nel prospetto riepilogativo allegato alla predetta D.D.G. XXXXXX, relativa ai seguenti lotti, e ai prezzi unitari, Iva esclusa, riportati a fianco di ciascun prodotto: **Lotto n. .**

Art. 03 – Durata della fornitura, norme regolatrici e disciplina applicabile La fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna 2022/2023 sarà effettuata in regime di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 del Codice Civile, e sarà ripartita nell'arco di mesi 12 (dodici).

Il dettaglio dei quantitativi in fabbisogno all'Aziende Sanitaria è riportato nell'Allegato B - Quantità Aziende Sanitarie che insieme all'allegato A – Tabella Elenco Lotti costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

Le quantità e tipologie dei prodotti farmaceutici indicate si riferiscono al fabbisogno dell'Azienda Sanitaria per 12 mesi. L'Azienda Sanitaria nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà chiedere al *Fornitore* variazioni in aumento o in diminuzione rispetto a tali quantitativi, agli stessi patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo risultante dall'aggiudicazione, quando ciò si renda necessario in base a necessità emergenti, e senza diritto per il *Fornitore* di chiedere alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle quantità ulteriori. Resta inteso che le quantità dei vaccini riportate nei soprarichiamati Allegati "A" e "B" sono indicative e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo dei vaccini è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze

dell'Azienda Sanitaria.

Art. 04- Ammontare dell'appalto L'importo complessivo presunto della fornitura per il previsto periodo contrattuale di mesi 12 (dodici) è stabilito in € _____-oltre l'Iva di legge.

Art. 05 -Durata della fornitura Con la stipula del presente contratto il *Fornitore* si impegna a eseguire la prestazione affidata, per n. 12 mesi a decorrere dal _____ (data di adozione della D.D.G. n.2022/00xxx). Si evidenzia che trova applicazione l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il *Fornitore* è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda Sanitaria

Art. 06 -Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e Direttore dell'esecuzione del contratto Con la richiamata D.D.G. n. 2022/00xxx del xx.xx.2022 sono stati nominati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.:

- **Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Provveditorato-Economato;
- **Direttore dell'Esecuzione del contratto:** il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, con i compiti di:
 - coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti/forniture;
 - monitoraggio della spesa e segnalazione degli scostamenti rispetto alla previsione iniziale;
 - gestione delle fasi propedeutiche alla liquidazione delle fatture relative alle forniture eseguite, compito quest'ultimo assegnato alla U.O.C. Farmaceutica Territoriale.

Art. 07 -Esecuzione del contratto e consegne. Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria può disporre, ai sensi dall'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso, in presenza dei presupposti di cui al comma 8 dello stesso art. 32, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il *Fornitore* è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente contratto. Nell'esecuzione il *Fornitore* è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il *Fornitore* garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- a) di igiene sulla produzione e sul commercio;

b) di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette (sistema di tag alert, meccanismi di registrazione grafica della temperatura, etc) che il corriere esibirà al personale dell'Azienda Sanitaria al momento dell'accettazione;

c) sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del *Fornitore* avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati. Il *Fornitore* deve effettuare le consegne dei prodotti richiesti presso i punti di consegna che l'Azienda Sanitaria indica nell'ordine inoltrato, senza vincolo di quantità minime o massime, **entro 5 giorni naturali consecutivi** dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco). **tassativamente entro la prima settimana di ottobre 2022** e, comunque, entro la prevista data di inizio della campagna regionale di vaccinazione antinfluenzale per quanto riguarda i lotti **1, 2, 3 e 4**; invece, per quanto riguarda i lotti **5 e 6** è accettabile, in relazione al ridotto numero di soggetti eleggibili alla vaccinazione, che la fornitura possa avvenire anche per la **fine di ottobre 2022**.

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda Sanitaria, il *Fornitore* dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non **oltre 2 (due) giorni naturali consecutivi** dal ricevimento della richiesta. L'Azienda Sanitaria ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale **non inferiore ai 2/3 (due terzi)** rispetto alla complessiva validità del vaccino. In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, l'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità e nel rispetto della normativa ad evidenza pubblica, agli acquisti presso altre imprese con addebito al *Fornitore* inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti. Il *Fornitore* dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata. Il *Fornitore* potrà proporre all'Azienda Sanitaria o questa al *Fornitore*, previo parere tecnico da parte dell'utilizzatore, di affiancare, a parità di condizioni di contratto, i prodotti aggiudicati con prodotti contenenti il medesimo principio attivo e la medesima via di somministrazione successivamente immessi in commercio

Art. 08- Garanzia definitiva A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto il *Fornitore* ha costituito deposito cauzionale di € _____ (**inserire se del caso**)

cauzione ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016) mediante fidejussione n. _____ emessa in data _____ da _____. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il *Fornitore*, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art.09 -Adeguamento prezzi I prezzi unitari di ciascun prodotto vaccinale sono quelli indicati nella prospetto riassuntivo di aggiudicazione, e s'intendono fissi per tutta la durata della fornitura, Qualora in corso di contratto, si verificano diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico autorizzati con determinazione AIFA, l'Azienda Sanitaria, in tal caso, provvederà a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara.

Art. 10- Condizioni economiche della fornitura Il prezzo della fornitura di ciascuno dei prodotti aggiudicati dovranno intendersi per merce resa franco locali magazzini dell'ASP (che saranno indicati sul buono d'ordine) a rischio del *Fornitore*. Sarà pure comprensivo delle spese di confezionamento, imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna, facchinaggio, del contributo Conai qualora previsto, e di ogni altra spesa accessoria, ad esclusione dell'Iva.

Art. 11 -Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento. I prodotti vaccinali devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno. La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza. Il confezionamento e le relative informazioni tecnico-qualitative devono, inoltre, permettere l'osservanza delle raccomandazioni dettate dal Ministero della Salute.

Art. 12 -Pagamenti e verifica di conformità Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione

di regolare fattura.

Come indicato dalle regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici pubblicate dal MEF, il *Fornitore* dovrà obbligatoriamente riportare in fattura i seguenti dati:

1. Identificativo dell'ordine NSO (ID), da riportare nel campo 2.1.2.2 < IDDocumento>;
2. Data di emissione dell'ordine NSO (IssueDate), da riportare nel campo 2.1.2.3 ;
3. Identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine (EndpointID), da riportare nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere #, senza interposizione di spazi.

Le fatture non conformi rispetto a quanto stabilito all'art. 3, comma 3, del DM 07 Dicembre 2018 e ss.mm.ii. e cioè che non riportino la "Tripletta di identificazione dell'ordine" compilata come sopra descritto, saranno rifiutate.

Al fine di agevolare il processo di liquidazione, il *Fornitore* dovrà trasmettere le fatture in modalità elettronica attraverso gli appositi sistemi di interscambio. La fattura dovrà essere intestata all'Azienda Sanitaria e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda Sanitaria richiedente, punto ordinante e luogo di consegna, nonché il/i codice/i prodotto/i) ed il CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il *Fornitore* emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al *Fornitore* di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto. Il *Fornitore* è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Azienda Sanitaria, comunicando tempestivamente all'Azienda Sanitaria e, comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge (60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura, previa avvenuta acquisizione del D.U.R.C. regolare

L'Azienda Sanitaria opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalla stessa Azienda Sanitaria solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al *Fornitore* possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel presente contratto; qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., dall'Azienda Sanitaria.

Art.13 Cessione del contratto. E' fatto divieto al *Fornitore* di cedere, fatte salve le vicende

soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di trasferimento della titolarità dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) del farmaco, il cui provvedimento A.I.F.A. sia, al riguardo, già pubblicato sulla G.U.R.I., l'Azienda Sanitaria, previa verifica dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà autorizzarne l'affidamento della fornitura al nuovo operatore economico agli stessi patti, condizioni e prezzi per la durata residua di validità del contratto. Tanto vale anche in caso di variazione di concessionario di vendita.

Art. 14- Subappalto Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare la fornitura oggetto del presente contratto.

Art. 15 Cessione dei crediti derivanti dal contratto Ai sensi dell'art. 1260 c.2 del Codice Civile, è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

Art. 16 -Controlli qualitativi/quantitativi. La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità. L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 5 (cinque) giorni solari. Qualora entro tale data il *Fornitore* non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 30 (trenta) giorni solari dalla medesima segnalazione l'Azienda Sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del *Fornitore*, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale. Il *Fornitore* dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con l'Azienda Sanitaria le modalità del ritiro.

Il *Fornitore* non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 5 (cinque) giorni solari di deposito garantiti.

Art. 17 Inadempimenti e penali. Il *Fornitore* è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- a) ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- b) Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

In caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il *Fornitore* non provveda alla consegna entro l'ora e giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo,

una penale pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto di Iva, con un minimo di € 250,00 e, comunque, a capienza del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. Si precisa che i valori delle penali applicabili sono riferiti al singolo ordine e non all'ammontare netto contrattuale. Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il *Fornitore* sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

E' fatta salva la facoltà, per l'Azienda Sanitaria ordinante, di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che i prodotti vaccinali non conformi saranno comunque restituiti, con spese a carico del *Fornitore*. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., l'Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al *Fornitore* inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti. L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del *Fornitore* derivanti dalla fornitura regolata dal presente contratto, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che il *Fornitore* ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. 18 - Risoluzione e recesso del contratto. E' facoltà dell'Azienda sanitaria di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

In particolare, l'Azienda Sanitaria potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità o revocare la fornitura dei prodotti vaccinali, qualora:

1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e conseguente immissione in commercio di medicinali generici e/o biosimilari.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, nelle more e per il tempo strettamente necessario al Soggetto Aggregatore SUA-RB di esperire nuovi appalti, l'Azienda Sanitaria provvederà

all'approvvigionamento temporaneo di detti farmaci mediante l'attivazione di nuovi confronti concorrenziali, invitando tutti gli operatori economici in possesso di A.I.C. per lo specifico principio attivo in relazione al singolo dosaggio e formulazione. Nei casi di recesso di cui sopra, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. L'Azienda Sanitaria potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al *Fornitore* a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso *Fornitore* delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. L'Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del *Fornitore* agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa all'Azienda Sanitaria che ha richiesto l'adempimento. L'Azienda Sanitaria, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al *Fornitore* da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi: (a) nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal *Fornitore* nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; (b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; (c) nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto; (d) in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; (e) nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari". La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. L'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

Art. 19 -Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il *Fornitore* si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto ed eventualmente nel capitolato tecnico, si conviene che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto

disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* a mezzo PEC o con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il codice CIG derivato, relativo alla fornitura di che trattasi è il seguente: **Lotto** .

Sarà cura degli Uffici Farmaceutici dell'ASP riportare, sugli ordinativi di fornitura, il CIG (Codice Identificativo Gara) derivato relativo al lotto.

Art. 20- Piano anticorruzione Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, aggiornato con D.Lgs 25/05/2017, n. 75, il *Fornitore* attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali e riservatezza Il *Fornitore* ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

Il *Fornitore* è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) dei dati adottato dall'Azienda Sanitaria. In conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento

Art. 22 - Foro competente Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza (Foro esclusivo, con rinuncia espressa ad altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.) con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 23 -Registrazione e spese contrattuali La presente scrittura privata non autenticata, immediatamente impegnativa per le parti, relativa a operazioni soggette all'imposta sul valore

aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le spese relative alla presente scrittura privata (imposta di bollo ed eventuali diritti di segreteria inclusi), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del *Fornitore* senza diritto a rivalsa.

Art. 24– Rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia all'articolato normativo previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alle norme di legge statali e regionali vigenti in materia per quanto applicabili. Ogni riferimento all'Azienda Sanitaria nel presente contratto, relativamente alla gestione del contratto e rapporti con il *Fornitore*, si intende riferito al DEC, come in atti individuato. In caso le norme del presente contratto risultino in contrasto con quelle indicate negli atti di gara, prevalgono queste ultime e comunque quelle ritenute valide dall'Azienda Sanitaria.

La presente scrittura privata costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano, con la sua sottoscrizione, di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. La presente scrittura privata è redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co.14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sottoscritta dalle parti con firma digitale valida alla data di sottoscrizione e a norma di legge.

Società
Il Procuratore

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Gaetano Rinaldi

Il sottoscritto _____, nella qualità di _____ della Società _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e condizioni di seguito elencate: artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24.

Per approvazione espressa

Società

Il Procuratore